

## **TI\_GERICHTE 15.2005.136 vom 22. Februar 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2005.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.136)

FR: TI\_GERICHTE 15.2005.136 du 22 février 2006

IT: TI\_GERICHTE 15.2005.136 del 22 febbraio 2006

### **Regeste**

Istanza di restituzione del termine per interporre opposizione. Notifica di atto esecutivo.

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

le indicazioni della domanda d' esecuzione;

#### **E. 2**

l'ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d' esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

#### **E. 3**

l'avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all'ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

#### **E. 4**

Nel caso concreto, il marito dell'escussa ha chiaramente commesso una colpa nell'omettere di trasmettere il precetto esecutivo a sua moglie e d'interporre opposizione. Per i suddetti motivi, tale colpa va imputata alla ricorrente. Non si giustifica pertanto la restituzione del termine di opposizione.

#### **E. 5**

Questa Camera non è competente per pronunciarsi sulla censura di merito fondata sull'allegazione secondo cui il debito posto a fondamento dell' esecuzione sarebbe un debito del marito e non dell'escussa. All'escussa va tuttavia segnalato a titolo abbondanziale, che se ritiene di nulla dovere al procedente, per l'art. 85a LEF essa può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell' esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento.

#### **E. 6**

L'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per interporre opposizione del 17 novembre 2005 di RI 1 dev'essere così respinta. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 33 cpv. 4, 64, 69, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 33 cpv. 1, 55, 101 CO; 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. L'istanza 17 novembre 2005 RI 1, \_\_\_\_\_, è respinta. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità

dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - RI 1, \_\_\_\_\_; - PI 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione  
all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di  
vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.